

SENTENZA

Il. _____
N. 37/2013 R. EP
N. 270/2015 Cron.
N. 27/2015 P.



TRIBUNALE DI AREZZO


C. 191/14/14/LE
27 FEB. 2015
DECRETO DI NOLOGA C.P.
REG. STR. A CURA DOTT. LUCIA
STEFANI
UFFICIO Giudiziario
Claudio Polverini

Il Tribunale, riunito in camera di Consiglio, nella persona dei sig.ri Magistrati:
dr.ssa Clelia Galantino Presidente
dr. Antonio Picardi Giudice rel.
dr. Paolo Masetti Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 37/2013 C.P. vertente



TRA


C.I.E.T. IMPIANTI s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona del
Commissario Straordinario Avv. Antonio Casilli, elettivamente domiciliata in
Arezzo, loc. _____ rappresentata e difesa dall'Avv. Mary
Moramarco in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione.

COMETI s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona del Commissario
Straordinario Avv. Antonio Casilli, elettivamente domiciliata in Sansepolero, via
_____ rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Pisenti in virtù
di procura in calce alla comparsa di costituzione.

Creditori opposti

M.B.F. Edilizia s.p.a., con sede in Arezzo, via _____ c.f. 00343100517,
numero REA: AR - 73057, in persona dell'amministratore unico dott. Mario
Conte, elettivamente domiciliata in Arezzo, via _____ presso lo
studio degli Avv.ti Giovanni Gatteschi e Marcello Catacchini che la
rappresentano e difendono in virtù di procura in calce alla comparsa di
costituzione.

Debitrice Opposta



e

MASSA DEI CREDITORI, in persona dei Commissari Giudiziali, Avv. Raffaele Capiello e Dr. Luca Gori.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO


Con ricorso, depositato in data 1.10.2013, M.B.F. Edilizia s.p.a. (d'ora innanzi, per brevità, solo M.B.F.) chiedeva la concessione del termine ex art. 161, comma 6, l.f. per il deposito della proposta, del piano e della documentazione prevista dalla predetta norma.

Il Tribunale, con provvedimento del 3.10.2013, concedeva alla ricorrente termine sino al 31.1.2014.

Entro il termine impartito, M.B.F. depositava il piano e la documentazione di cui all'art. 161 l.f.

In particolare, il piano prevedeva la prosecuzione dell'attività aziendale accompagnata dalla cessione di alcuni *asset* (immobili e partecipazioni), dalla realizzazione di crediti e dai flussi finanziari derivanti dalla prosecuzione della attività aziendale; elemento centrale del predetto piano era costituito dalla operazione di scissione societaria, da realizzare successivamente al decreto di omologa, nell'ambito della quale la società scissa (M.B.F.) avrebbe continuato l'attività al di fuori della procedura concorsuale, mentre quella scissionaria (F.B.M.) sarebbe rimasta sotto il controllo del Tribunale, realizzando l'attivo necessario alla soddisfazione dei creditori; la proposta, nella sua forma più prudentiale, prevedeva l'integrale pagamento delle spese della procedura (comprensivi del compenso del commissario e dei professionisti che avevano collaborato ed assistito la società nella redazione della domanda di accesso alla procedura concordataria) e dei crediti privilegiati ed ipotecari, per un totale di € 14.839.221,74 (comprensivo, secondo l'impostazione dell'attestatore, di un fondo rischi di € 1.800.000,00); 2) il pagamento dei crediti chirografari (ammontanti complessivamente ad € 5.046.890,95), nella misura di € 1.442.000, con una percentuale di soddisfacimento del 28,6% (cfr. relazione di attestazione, pag. 82,94 doc. 17);

Il Tribunale, con provvedimento del 27.3.2014, ammetteva M.B.F. alla procedura di concordato preventivo, nominando come commissari giudiziali l'Avv. Raffaele Capiello ed il Dr. Luca Gori.



I Commissari Giudiziali, nella relazione ex art.172 l.f., rilevavano una serie di criticità della proposta concordataria (con specifico riferimento: 1) agli effetti derivanti, sulla tenuta del piano concordatario, dall'eventuale accoglimento delle azioni revocatorie esperite da G Sei s.r.l.; 2) alla mancata specificazione, nella proposta, dei termini della scissione societaria; 3) alla mancanza di cassa di € 556.548,14 rispetto alle previsioni di piano; 4) all'andamento negativo della continuità rispetto alle previsioni del piano; 5) alla difformità, rispetto al valore degli immobili, tra quanto risultante dalla stima commissionata dai Commissari Giudiziali e quella eseguita dalla società) il che determinava il differimento delle operazioni ex art. 174 l.f. dal 10.7.2014 al 9.10.2014.

All'udienza del 9.10.2014, all'esito delle memorie presentate, nei termini alla stessa assegnati, dalla società e della relazione integrativa ex art. 172 l.f. redatta dai Commissari, si procedeva alle operazioni di voto.


Con successivo decreto, il Tribunale, a seguito dell'approvazione del concordato da parte della maggioranza dei creditori, fissava l'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 180, comma 1, legge fallimentare.

Il decreto veniva comunicato al ricorrente e notificato, a cura di quest'ultimo, ai creditori dissenzienti ed ai Commissari Giudiziali.

Con memoria, depositata il 9.1.2015, M.B.F. chiedeva l'omologazione del concordato preventivo.

L'Ufficio Commissariale depositava, il 12.1.2015, parere ex art. 180 l.f. in ordine all'omologazione del concordato.


Con memoria depositata in data 12.1.2015, Ciet Impianti s.p.a. si opponeva alla omologazione del concordato preventivo; deduceva, in particolare, la opponente l'inammissibilità e/o illegittimità del piano concordatario per i seguenti motivi: 1) non fattibilità giuridica della proposta per violazione degli artt. 2740 c.c. e 186-bis l.f., prevedendo la stessa l'esecuzione del piano, in forza della prospettata scissione, da parte di un soggetto (F.B.M. s.r.l. *id est* "scissionaria") diverso dall'effettivo debitore (M.B.F. *in est* "scissa") il quale si era impegnato a versare a favore della procedura solo una parte dei proventi della continuità e senza garantire alcuna percentuale minima di soddisfacimento dei creditori e che, dopo l'omologazione, avrebbe continuato l'attività fuori dal controllo del Tribunale beneficiando di una totale esdebitazione (pur trasferendo alla scissionaria solo una parte dell'attivo); 2) non fattibilità economica della



proposta, atteso che, come rilevato dai Commissari Giudiziali, l'accoglimento delle azioni revocatorie intentate da G Sei s.r.l. nei confronti di M.B.F. avrebbe determinato l'impossibilità di soddisfacimento dei creditori chirografari: 3) mancata definizione dei termini del progetto di scissione e omessa valutazione delle conseguenze, sui tempi e le modalità di pagamento dei creditori chirografari, derivanti da una opposizione alla scissione ex art. 2503 c.c.; 4) incertezza della posta di attivo (€ 350.000) derivante dalla alienazione dell'immobile ubicato in Arezzo, via non avendo il proponente l'acquisto ("I Gelsi s.r.l.") offerto alcuna garanzia in merito.

Con memoria, depositata il 19.1.2015, anche Cometi s.p.a. si opponeva alla omologazione del concordato preventivo, per gli stessi motivi formulati da Ciet Impianti s.p.a., cui aggiungeva, sempre sotto il profilo della fattibilità giuridica, quello inerente la conservazione delle partecipazioni azionarie in capo ai soci di M.B.F. senza la previsione di alcun esborso economico a loro carico ed a favore della procedura.

All'udienza del 22.1.2015, fissata per il giudizio di omologazione, il giudice delegato si riservava di riferire al Tribunale, concedendo alle parti termine per note difensive e repliche.



IL CASO.it
MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre, in primo luogo, esaminare le opposizioni proposte da Ciet Impianti s.p.a. e Cometi s.p.a. in amministrazione straordinaria che, vertendo sulle medesime questioni, possono essere trattate congiuntamente.

Elemento centrale della proposta concordataria è rappresentato dall'operazione di scissione in forza della quale M.B.F., quale società scissa, continuerà la sua attività imprenditoriale mentre F.B.M., quale scissionaria, provvederà, con la liquidazione del patrimonio ad essa trasferito da M.B.F., al pagamento dei debiti concorsuali.

Orbene, la legittimità della scissione di società per l'attuazione di un concordato preventivo risulta suffragata da una pluralità di dati normativi: innanzi tutto, dall'attuale dettato dell'art. 2506 c.c. che, letteralmente, non preclude più la possibilità di scindere una società sottoposta a procedura concorsuale, a differenza di quanto disposto nel testo anteriore alla riforma del 2003; in

secondo luogo, dall'art. 160, primo comma, l.f. che consente espressamente la possibilità di promuovere *“la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori attraverso qualsiasi forma, anche mediante ... operazioni straordinarie”*; da ultimo, dall'art. 186-bis l.f., la cui *ratio* è rappresentata dalla tutela della continuità aziendale, a cui è normativamente funzionale la scissione (ex art. 2506, commi 1 e 3, c.c.), capace altresì di conseguire gli obiettivi economici delle fattispecie elencate in modo espresso dall'art. 186-bis l.f.

Ciò posto, è necessario verificare se la proposta formulata da M.B.F., di per sé di difficile ricostruzione, configuri o meno un concordato in continuità aziendale.

Ebbene, poiché, a norma dell'art. 186-bis l.f., la continuità deve essere prevista nel piano, che è strumento di adempimento della proposta, è da ritenere che la continuità, al servizio dell'adempimento della proposta, sia quella *post* decreto di omologazione.

Prima del decreto, l'impresa è sempre in continuità tutte le volte in cui l'attività prosegue con l'avvertimento, però, che le garanzie per i creditori sono costituite dal perimetro delle autorizzazioni che competono al Tribunale (il che legittima, nei limiti di compatibilità, l'applicazione dell'art. 186-bis l.f. al fine di evitare che la prosecuzione della attività di impresa possa rivolgersi in danno degli stessi creditori).

Ora, nel concordato preventivo che utilizza la scissione di società come modalità di esecuzione della proposta concordataria, la possibilità di considerare lo stesso come in continuità aziendale è subordinata alla circostanza che la società (scissa o scissionaria) che prosegue l'attività di impresa assuma, nei confronti del ceto creditorio, la responsabilità per l'adempimento della proposta concordataria (cfr. Tribunale di Mantova, sentenza del 10.4.2014).

Nella specie, M.B.F., quale società destinata, per effetto della scissione, a proseguire l'attività di impresa, si è impegnata, nei confronti della procedura a versare, nel triennio 2014-2016, l'importo di € 225.000 quale parte dei proventi della continuità aziendale.

Inoltre, per effetto della prospettata operazione, i creditori verranno a sopportare un rischio derivante dalla mancata e/o inferiore produzione di flussi di cassa, giacché il suddetto importo è dato unicamente dai *cash flows* attesi dalla continuità e non dalla attività di liquidazione del patrimonio.

Tali elementi depongono a favore della configurabilità, nella specie, di un



concordato in continuità aziendale, essendo la società scissa (M.B.F.) direttamente responsabile nei confronti della procedura per l'adempimento della proposta (sia pure nei limiti della devoluzione dei flussi della continuità) e sopportando i creditori un rischio (in termini di mancato o minor apporto di una posta di attivo) derivante dalla prosecuzione della attività di impresa.

In proposito, le deduzioni della società concordataria circa l'effetto esdebitatorio che ad essa deriverebbe dal completamento delle operazioni di scissione (*"dal giorno dopo la scissione (M.B.F.) tornerà in bonis e potrà dirsi definitivamente fuori - in quanto esdebitata e ristrutturata - dalla procedura concordataria"*, cfr. ricorso ex art. 161 l.f., pag. 17), non assumono valenza decisiva, denotando le stesse solo una errata interpretazione degli effetti giuridici derivanti dalla approvazione della proposta.

Ora, a norma dell'art. 186-bis, comma 1, ultima parte, l.f. *"il piano può prevedere anche la liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa"*.


Ne deriva, allora, che nel concordato in continuità è possibile la cessione anche soltanto parziale del patrimonio del debitore, senza con ciò incorrere nella violazione dell'art. 2740 c.e. (cfr. *ex plurimis* Corte di Appello di Roma, sentenza del 5.3.2013), contrariamente a quanto asserito dagli opposenti.

Per quanto concerne, poi, le percentuali di pagamento offerte ai creditori, la società debitrice, nel ritenere le stesse non vincolanti, ha, anche in tal caso, errato nella interpretazione degli effetti derivanti dalla approvazione della proposta concordataria (cfr. Tribunale di Bergamo, 10.4.2014).

In ogni caso, la questione è suscettibile di venire in rilievo unicamente nell'ambito dell'eventuale giudizio di risoluzione ex art. 186 l.f., non potendosi sin da ora escludere che la percentuale di pagamento offerta ai creditori venga rispettata dal debitore.

Stante, tuttavia, la tortuosità della proposta concordataria, si impone la necessità di verificare la fattibilità giuridica della stessa, con specifico riferimento alla sua conformità rispetto alle previsioni dell'art. 2740 c.e., anche nell'ipotesi in cui si addivenisse alla sua qualificazione in termini puramente liquidatori.

Si tratta, quindi, di accertare se il permanere di determinati *asset* (costituiti essenzialmente da attrezzature e beni in leasing) nella sfera giuridica di M.B.F. si ponga o meno in contrasto con l'art. 2740 c.e.



Come noto, la giurisprudenza, fermo restando il principio di flessibilità della proposta concordataria (espressamente sancita dall'art. 160, comma 1, lett. a) l.f. per cui la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti può avvenire "attraverso qualsiasi forma"), è pressoché costante nel ritenere inammissibile una proposta concordataria che non preveda la cessione di tutti i beni (cfr. *ex plurimis* Corte di Appello di Roma, sentenza del 5.3.2013 cit.).

Il fondamento della inammissibilità viene rinvenuto proprio nel carattere imperativo dell'art. 2740 c.c. che, nel caso, non sarebbe derogato normativamente né potrebbe esserlo con una "convenzione" stipulata a maggioranza e non all'unanimità.

Nel caso in esame, tuttavia, la permanenza in capo ad M.B.F. di una parte dei beni aziendali si accompagna al suo impegno a versare, a favore della procedura, una parte dei proventi della continuità aziendale (€ 225.000).


Ne consegue che non è possibile, nella specie, ravvisare *sic et simpliciter* una cessione parziale dei beni da parte del debitore, essendosi quest'ultimo obbligato a versare al concordato una determinata somma discendente proprio dalla continuazione della attività aziendale cui detti beni sono strumentali.

Senza pretermettere che la scelta di rinunciare alla liquidazione dei beni rimasti nella titolarità di M.B.F. (strumentali all'esercizio dell'impresa) e di incassare una parte dei proventi della continuità aziendale (€ 225.000) appare attenersi ad aspetti di convenienza della proposta concordataria destinati ad essere apprezzati unicamente dai creditori (e non avendo gli oppositori titolo per contestarla non rappresentando essi almeno il 20% dei crediti ammessi al voto ex art. 180, comma 4, l.f.).

Ciò tanto più se si considera che costituisce fatto notorio che, in ipotesi di liquidazione atomistica dei beni aziendali, la possibilità di dispersione del loro (residuo) valore economico è molto elevata.

Peraltro, nell'ipotesi di scissione societaria, il legislatore ha introdotto, con l'art. 2506-quater, terzo comma, c.c., una clausola di salvaguardia costituente diretta applicazione proprio dell'art. 2740 c.c.

Invero, la prima norma, nel prevedere che "ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico" comporta che tutte le società coinvolte nella scissione sono



garanti in via sussidiaria di quella cui il debito è stato trasferito, sia pure nei limiti specificati dalla norma (valore effettivo del patrimonio netto a ciascuna trasferito o rimasto).

Pertanto, la volontà di M.B.F. di conseguire l'esdebitazione subito dopo la scissione è frutto, ancora una volta, di una errata interpretazione degli effetti legali (come tali non disponibili dal proponente) derivanti dalla predetta operazione straordinaria ma non involge la fattibilità giuridica della proposta concordataria.

Difatti, pur essendosi F.B.M. accollata la maggior parte delle passività concordatarie, l'errore in cui è incorsa M.B.F. nella individuazione dei confini del conseguente effetto liberatorio non determina l'inammissibilità della proposta concordataria, non ponendosi il suo contenuto (bensì solo l'interpretazione, data dalla medesima debitrice, degli effetti conseguenti alla sua approvazione) in contrasto con alcuna norma imperativa.

Pertanto, continuando la società scissa (M.B.F.) a rispondere (sia pure in via sussidiaria) dei debiti eventualmente non soddisfatti da F.B.M., nei limiti del patrimonio netto ad essa rimasto, non sussiste alcuna violazione dell'art. 2740 c.c.

Infondati sono, poi, anche gli altri motivi di opposizione.

Difatti, per quanto concerne gli effetti derivanti dall'accoglimento delle azioni revocatorie intentate da GSei s.r.l. nei confronti di M.B.F. (concernenti due immobili trasferiti a M.B.F. dalla medesima GSei e da 2M s.r.l.), occorre considerare quanto riportato nella relazione integrativa ex art. 172 l.f. per cui: *"I Commissari si limitano a rilevare come allo stato non vi sia alcun elemento che permetta di apprezzare, in base ad una valutazione prognostica, gli esiti della liquidazione concorsuale della G. Sei per affermare che l'eventuale credito chirografario nascente dall'accoglimento della revocatoria potrebbe essere soddisfatto nella misura indicata (da M.B.F.)" e, con specifico riferimento alla revocatoria 2M, "non avendo allo stato attuale ulteriori elementi per poter valutare tale credito ... (i Commissari) non ritengono di poter contestare la percentuale di svalutazione indicata dalla Società"* (cfr. relazione integrativa citata, pag.4-7).

Ne consegue che l'avveramento del c.d. *worst case* rappresentato dal mancato pagamento dei creditori chirografi per effetto dell'accoglimento delle suddette

revocatorie (cfr. relazione integrativa ex art. 172 l.f., pag. 17-18) implica valutazioni prognostiche in ordine alla fattibilità della proposta, con specifico riferimento alla misura di soddisfacimento del credito che M.B.F. maturerebbe nei confronti di G Sei s.r.l. e 2M s.r.l. a seguito dell'accoglimento delle prefate azioni, come tali sottratte al sindacato del Tribunale.

Ugualmente è a dirsi per quanto concerne la vendita dell'immobile ubicato in Arezzo, via dei Tigli (il cui ricavato è destinato ad essere devoluto a favore della procedura), giacché pure l'apprezzamento della solvibilità del proponente offerente implica un giudizio previsionale precluso al Tribunale.

Invero, in tema di concordato preventivo, il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. Il menzionato controllo di legittimità si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo, e si attua verificandosi l'effettiva realizzabilità della causa concreta: quest'ultima, peraltro, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro (cfr. Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 23.1.2013, n. 1521);

Parimenti su di un piano prognostico si colloca anche la valutazione degli effetti derivanti da una eventuale opposizione dei creditori alla scissione ex art. 2503 c.c.

Né appare ostativa alla omologa la circostanza che il progetto di scissione non sia stato compiutamente definito dalla proponente.

Difatti condizione essenziale, al fine di ritenere rispettato il diritto di informazione dei creditori, è che l'operazione di scissione sia stata contemplata nella proposta concordataria e descritta nelle sue linee essenziali, ben potendo le concrete modalità operative essere delineate nella fase esecutiva sotto la



it

vigilanza degli organi della procedura.

In ogni caso, occorre considerare come all'udienza del 9.10.2014, fissata per l'adunanza dei creditori, la società debitrice abbia prodotto il progetto di scissione, in ordine al quale i Commissari, nel parere ex art. 180 l.f., non hanno formulato alcuna osservazione.

Per quanto esposto, si impone il rigetto delle opposizioni presentate da Ciet Impianti s.p.a. e Cometi s.p.a. in amministrazione straordinaria.

Bisogna, a questo punto, esaminare la sussistenza degli altri presupposti per l'omologazione del concordato.

Ora, in sede di omologazione del concordato preventivo, secondo quanto previsto dalla legge fallimentare novellata, le attività del Tribunale sono le seguenti: a) controllo sulla regolarità formale della procedura svolta sotto la direzione del giudice delegato; b) riesame, alla luce di eventuali sopravvenienze in corso di procedimento, dei requisiti di ammissibilità della procedura; c) verifica del raggiungimento delle maggioranze previste dalla legge per l'approvazione del concordato preventivo; d) eventuale nomina del liquidatore e l'indicazione delle modalità di esecuzione del concordato preventivo.

Con riferimento al controllo sub a), come si evince dalla sopra riferita scansione degli atti compiuti dal Tribunale, l'intero procedimento si è svolto con le modalità e la tempistica procedurale prevista dalla legge.

In particolare, il decreto collegiale con il quale è stata fissata l'udienza in Camera di Consiglio è stato regolarmente notificato a tutti i creditori dissenzienti.

Passando al controllo di cui alla lettera b) ritiene questo Tribunale, aderendo al prevalente indirizzo giurisprudenziale (cfr. dec. Tribunale Palermo 18/5/2007, Tribunale Milano 30/6/2006) che in sede di omologazione il Collegio debba compiere una nuova verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dalla legge e già sommariamente esaminati nel decreto emesso in epoca successiva al deposito del ricorso.

A tale conclusione si perviene (in contrasto con la tesi, ricavabile da una lettura formalistica e letterale dell'art. 180 l.f., secondo la quale il Tribunale in sede di omologa deve limitarsi al controllo della regolarità formale della procedura ed alla verifica del raggiungimento delle maggioranze previste dalla legge) ove si consideri che la valutazione del Collegio si fonda non già, come avviene subito



dopo la presentazione del ricorso, su un materiale istruttorio "di parte" costituito dalle scritture contabili allegate dal ricorrente e sulla relazione del professionista, ma sulla scorta di più cospicue ed obiettive emergenze.

Le valutazioni del giudizio di omologa, infatti, sopraggiungono allorché si è esplicata nel corso del procedimento l'attività del commissario giudiziale e devono tener conto anche delle eventuali osservazioni dei creditori i quali ben possono rappresentare le proprie perplessità in ordine alla rappresentazione dei fatti per come esposta dal proponente e recepite dal Tribunale in sede di ammissione.

Ciò premesso, deve nuovamente verificarsi in questa sede se la M.B.F. sia imprenditore assoggettabile alla procedura concordataria, se la stessa versi in uno stato di crisi così da poter accedere ai benefici previsti dalla procedura e se le classi di creditori siano state formate sulla base di criteri corretti, sotto il profilo della loro omogeneità giuridica ed economica.


La documentazione acquisita agli atti del procedimento e, in particolare, i bilanci e la relazione dei Commissari Giudiziali consentono di affermare che la società, operante nel settore dell'edilizia, è impresa di rilevanti dimensioni: alla data del 30.9.2013 essa presentava un attivo contabile di € 25.548.642, con una situazione debitoria esposta pari ad € 22.780.323; si tratta di valori di gran lunga superiori ai limiti dimensionali previsti dalle lettere a) e c) del 1° comma dell'art. 1 l.f..

Con riferimento al secondo profilo, deve evidenziarsi come la legge non definisca che cosa debba intendersi per stato di crisi.

Peraltro, l'art. 160 ultimo comma l.f. chiarisce che "*per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza*" ossia l'impotenza economica funzionale e non transitoria per la quale l'imprenditore non è più in grado di far fronte regolarmente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, a causa del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla propria attività.

Ne consegue che lo "stato di crisi" non può che atteggiarsi con connotati di minore gravità e riguarda, quindi, tutte quelle situazioni che sono potenzialmente idonee a sfociare nell'insolvenza medesima.

I Commissari Giudiziali hanno dato atto dello stato di squilibrio finanziario in cui versa la società (cfr. pag. 6-10 della relazione ex art. 172), individuandone la causa principale nella generale crisi del comparto immobiliare e nel mancato



incasso di rilevanti crediti.

Del resto, lo sbilanciamento tra il passivo e l'attivo concordatario rappresenta il dato più eloquente di un dissesto ormai irreversibile.

Il piano è stato giudicato fattibile dai Commissari e la proposta, ritenuta dagli stessi più conveniente rispetto all'alternativa fallimentare, è stata considerata soddisfacente e credibile da tutti i creditori ammessi al voto.

Terminato l'esame della sussistenza dei requisiti di ammissibilità della proposta concordataria occorre procedere alla verifica delle maggioranze previste dalla legge per l'approvazione del concordato.

Sono stati ammessi al voto, conformemente al dettato legislativo, i soli creditori chirografari i quali subiscono la falcidia concordataria.

Venendo alla determinazione delle maggioranze, va precisato che il calcolo deve essere effettuato ai sensi dell'art. 177, primo comma, primo capoverso, l.f.

Tenuto conto del totale degli ammessi al voto e dei voti espressi, la proposta concordataria ha riportato la maggioranza assoluta dei voti pari all' 85,21%.


In definitiva, ricorrono tutti i presupposti per omologare il concordato.

Contemplando il piano l'esecuzione di una operazione straordinaria (scissione societaria), la stessa dovrà avvenire sotto la vigilanza dei Commissari Giudiziali che provvederanno tempestivamente a notificare i creditori ed il giudice delegato di eventuali scostamenti rispetto al progetto depositato in atti (cfr. doc. 3 allegato alla memoria di costituzione di M.B.F. nel giudizio di omologa), esprimendo le loro valutazioni al riguardo.

Poiché il piano prevede, altresì, la prosecuzione della attività aziendale in capo alla società scissa (M.B.F.), il Tribunale, allo scopo di tutelare i creditori, consentendo loro di utilizzare gli strumenti posti a loro disposizione dall'ordinamento nel caso di scostamenti rilevanti dal piano e di inadempimento della proposta, ritiene necessario che l'attività aziendale di M.B.F. sia costantemente monitorata dai commissari giudiziali.

A tal fine la società, con cadenza trimestrale, dovrà relazionare ai commissari in ordine all'andamento dell'attività, indicando analiticamente i costi ed i ricavi generati dalla prosecuzione dell'impresa e gli eventuali scostamenti dal piano proposto.

La relazione, con il parere dei commissari, sarà depositata in cancelleria e comunicata ai creditori via pec.



Ad ogni scadenza prevista nella proposta per il pagamento dei creditori, la società dovrà inviare ai Commissari una ulteriore relazione in ordine ai versamenti effettuati ed alla loro entità.

Anche tali relazioni, con il parere dei commissari, dovranno essere depositate in cancelleria e comunicate ai creditori via pec.

Inoltre, i flussi derivanti dalla continuità e destinati al concordato dovranno essere versati, alle scadenze indicate nelle proposta, sul conto corrente intestato alla procedura ed indicato in dispositivo.

Per quanto concerne, invece, l'esecuzione della proposta da parte della scissionaria F.B.M. (di carattere prettamente liquidatorio), è necessario procedere alla nomina di un liquidatore.

Tuttavia, non essendo la nomina del liquidatore stata fatta dalla società debitrice nella proposta concordataria (essendosi in tale sede la stessa soltanto riservata *"di indicare un liquidatore giudiziario da essa prescelto..."*, cfr. ricorso citato, pag. 25), alcun rilievo può attribuirsi alla successiva designazione da questa fatta all'atto della costituzione nel giudizio di omologa, sicché alla predetta nomina deve pienamente ritenersi legittimato il Tribunale (cfr. Cassazione civile, sentenza n. del 15.7.2011 n. 15699 onde: *"in tema di concordato preventivo con cessione di beni, l'art. 182 legge fall., nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui all'art. 16 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, nel prevedere, al primo comma, che il tribunale nomina i liquidatori e, al secondo comma, che si applicano una serie di disposizioni relative al curatore fallimentare, in quanto compatibili, palesa il carattere necessario e vincolante della nomina del liquidatore e l'esigenza che egli possieda i requisiti previsti dall'art. 28 legge fall.; pertanto, se non effettuata con la proposta di concordato, la nomina spetta al tribunale con il decreto di omologazione"*).

Si ritiene, quindi, di individuare il liquidatore giudiziale nella persona del Dr. Vannucci Dino che espletterà la sua attività sotto la sorveglianza dei Commissari Giudiziali e secondo quanto previsto in dispositivo.

Appare opportuno nominare un comitato di creditori di tre unità (come da dispositivo e in rappresentanza di ciascuna delle classi di appartenenza) e per il resto l'indicazione del giudice delegato quale destinatario delle comunicazioni informative rivolte all'Ufficio.

La complessità e peculiarità delle questioni di fatto e di diritto sottese alla

presente decisione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale, a definizione del giudizio di omologazione, ogni contraria e diversa istanza disattesa, così provvede:

RIGETTA

le opposizioni spiegate da Ciet Impianti s.p.a. e Cometi s.p.a. in amministrazione straordinaria

OMOLOGA

nei termini di cui in parte motiva, il concordato preventivo della M.B.F. Edilizia s.p.a., con sede in Arezzo, via

in persona dell'amministratore unico dott. _____ ;

compensa tra le parti le spese di lite:

AUTORIZZA

l'operazione di scissione societaria conformemente a quanto previsto nel progetto allegato in atti.

NOMINA

Giudice Delegato il Dr. Antonio Picardi;

CONFERMA

la nomina a Commissari Giudiziali dell'Avv.

NOMINA

Liquidatore giudiziale della società il Dr.

DESIGNA

i membri del comitato dei creditori come segue:

- 1) CIEI Impianti s.p.a. in amministrazione straordinaria;
- 2) Avv. Fiammetta Brilli
- 3) Unicredit s.p.a.

DISPONE

le seguenti modalità di liquidazione: a) il liquidatore durante le operazioni di liquidazione si coordinerà e si farà assistere dal Commissario Giudiziale e quest'ultimo sorveglierà sulla corretta esecuzione di tutte le attività liquidatorie; b) il liquidatore prenderà in consegna, al momento dell'accettazione dell'incarico, i beni ceduti, dei quali redigerà inventario, alla presenza del commissario giudiziale, con apposito verbale da depositare in cancelleria; c) completate le operazioni di inventario il liquidatore entro il termine di gg 60 dovrà redigere un programma di liquidazione nel quale verranno

IL CASO .it

indicati le modalità ed i termini previsti per la realizzazione dell'attivo. Detto atto sarà trasmesso al comitato dei creditori ed al commissario giudiziale, i quali potranno formulare le proprie osservazioni, nonché al giudice delegato. Il liquidatore, con riferimento ai beni di proprietà della società, sarà tenuto al rispetto delle procedure previste dagli art. 105-108 l.f. d) lo stesso liquidatore, entro tre mesi dall'accettazione dell'incarico, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco delle passività e ogni sei mesi predisporrà una relazione sullo stato della procedura, sull'andamento della liquidazione e sulle prospettive di riparto in favore dei creditori, informando il Commissario Giudiziale delle iniziative assunte e di ogni altra circostanza relativa all'espletamento dell'incarico; e) il Commissario Giudiziale dovrà trasmettere ai creditori la citata relazione del liquidatore unitamente alle proprie osservazioni chiedendo al Comitato di esprimere le opportune valutazioni; f) il Commissario Giudiziale dovrà riferire al Giudice delegato ai sensi dell'art.185 l.f. (e comunque ogni sei mesi) circa l'andamento della procedura; g) per le vendite dei crediti e della azienda come di ogni eventuale altro bene il liquidatore procederà con modalità e criteri indicati nel programma di liquidazione previa informativa del giudice delegato delle condizioni di vendita; h) nell'attività di recupero dei crediti e in particolare per accettare le transazioni, il liquidatore dovrà munirsi del parere del comitato dei creditori e del commissario giudiziale, notiziando nel contempo il giudice delegato; nel caso di parere contrario, anche di uno solo dei suddetti soggetti, dovrà munirsi della autorizzazione espressa del giudice delegato; i) il liquidatore, per la nomina di avvocati, procuratori, tecnici o coadiutori, dovrà chiedere l'autorizzazione del giudice delegato che provvederà, in seguito, anche alla liquidazione del relativo compenso; l) le somme comunque riscosse dal liquidatore saranno immediatamente versate su di un conto corrente bancario intestato al liquidatore giudiziale ed acceso presso Deutsche Bank s.p.a., sportello di Arezzo (Banca presso la quale è stata versata anche la cauzione); m) i prelievi da siffatto conto dovranno essere previamente visti dal Commissario Giudiziale ed una copia dell'estratto conto dovrà essere comunque trasmessa trimestralmente al commissario giudiziale, notiziandone il G.D.; n) il liquidatore dovrà, inoltre, registrare ogni operazione contabile in un apposito libro giornale previamente vidimato dal Giudice Delegato, o) il Commissario Giudiziale, in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari informerà il comitato dei creditori promuovendo una apposita riunione, cui prenderanno parte, finalizzata a concordare modalità per rendere edotti i creditori dell'andamento della procedura ai fini



dell'eventuale iniziativa a loro riservata ai sensi dell'art. 186 l.f.; p) il liquidatore dovrà provvedere a distribuire le disponibilità liquide fra i creditori concorrenti, secondo le modalità stabilite dal piano predisposto dalla società debitrice ed approvato dai creditori e, precisamente dovrà formare progetti di riparto parziali (anche per singole classi di creditori) e di riparto finale, da sottoporre al parere del commissario giudiziale e del comitato dei creditori, notiziandone, nel contempo, il giudice delegato; q) i pagamenti ai singoli creditori saranno effettuati mediante bonifico bancario o assegno circolare, con successivo immediato invio di distinta dei bonifici eseguiti o degli assegni circolari inviati sia al commissario giudiziale che al giudice delegato; r) esaurito l'incarico il liquidatore presenterà il conto della gestione; s) per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, provvederà il Giudice Delegato.

Manda alla Cancelleria per la pubblicazione ed affissione ai sensi dell'art. 17 l.f. e per la comunicazione al proponente, al liquidatore ed al Commissario Giudiziale (che provvederà, ai sensi dell'art. 182 ultimo comma, l.f. a darne notizia ai creditori).

Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 26.2.2015 su relazione del giudice Dr. Antonio Picardi.

Il Giudice Rel. Est.

Dr. Antonio Picardi

Antonio Picardi

Il Funzionario Giudiziale
Claudio Colverini

Cloverini



Il Presidente

Dr.ssa Clelia Galantiho

Clelia Galantiho

Depositato in cancelleria

27 FEB. 2015

Il Funzionario Giudiziale
Claudio Colverini

Cloverini